

**PROTOCOLLO DI INTESA GENERALE  
ATTUATIVO DELL'ART. 9 DELLA L.R. 31/08**

**“INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA PUBBLICA DI ENERGIA”**

**tra**

- la "**SOCIETA' ENERGETICA LUCANA Società per Azioni**" - Società con unico socio, con sede in Potenza, al Corso Umberto I n. 28, capitale sociale Euro 1.180.000,00 (unmilione centottantamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Potenza 01708170764, R.E.A. di Potenza n. 128399, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Potenza, ove sopra, nella qualità di Amministratore Unico e, pertanto, Legale Rappresentante della predetta Società;

di seguito, per brevità, anche "*Società*";

- il **COMUNE DI** \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco;

di seguito, per brevità, anche "*Comune*";

congiuntamente, anche "*Parti*";

***premesse che***

- in data 28 maggio 2008 è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico, che secondo le previsioni della legge istitutiva (**L.R. n. 13 del 31 luglio 2006**) è chiamata a "supportare le politiche energetiche regionali in materia di energia" attraverso l'ideazione, sviluppo, definizione e attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, all'esercizio di attività nei mercati dell'energia elettrica e del gas, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete;

- ai sensi dell'**art. 9 della Legge Regionale n. 31 del 2008 e ss.mm.ii.:**

**Comma 1:** *“La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:*

**a.** *l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati;*

**b.** la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati;

**c.** la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW, con la finalità di destinare parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi. Le potenze degli impianti di cui al presente comma e le connesse produzioni non contribuiscono alla saturazione dei limiti massimi per ciascuna fonte indicati nel richiamato art. 3 della L.R. n. 9/2007; né a quelli fissati in sede di approvazione del PIEAR di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/2007.

**d.** la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati.

**Comma 2:** "Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società Energetica Lucana [\*] (SEL), la quale:

**a.** cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1° luglio 2008 n. 12 e all'art. 21 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e s.m.i., limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;

**b.** provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 1, osservando negli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere i criteri di evidenza pubblica previsti dal D. Lgs. n. 163/2006;

**c.** funge da centrale di committenza regionale ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1, commi 455, 456 e 457 della L. 296/2006 in materia di energia per la Regione, i suoi enti strumentali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, per gli enti pubblici economici della Regione

*Basilicata, le altre amministrazioni pubbliche locali e le società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati.*

**Comma 3:** *“Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie.*

*La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata indicata negli atti di gara.*

**Comma 3 bis:** *“La Società Energetica Lucana opera altresì quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l’attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo”;*

- in data 28 dicembre 2010 è stato siglato il “Protocollo d’Intesa in materia di sostenibilità energetica” tra la Regione Basilicata e le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, in virtù del quale *“la Società Energetica Lucana si è impegnata a curare l’elaborazione dei Piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES) dei Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci e ad aiutarli a strutturare le proprie azioni e misure oltre che a monitorarne l’attuazione, assicurando tra l’altro la trasmissione dei dati al SIT Provinciale. La Società Energetica Lucana si è impegnata, inoltre, a fornire assistenza tecnica nella stesura della relazione biennale di attuazione dei SEAP ai fini della valutazione, monitoraggio e verifica.”* Sulla scorta di tale Accordo la Società è stata dunque individuata quale struttura di supporto nell’ambito del Programma Europeo “Patto dei Sindaci”, l’iniziativa dell’UE che ha riunito ad oggi migliaia di governi locali impegnati a implementare gli obiettivi comunitari su clima ed energia;

***considerato che***

- le Parti intendono accordarsi per intraprendere una serie di attività e di iniziative congiunte, alle quali apporre in eguale misura la paternità in ogni circuito di diffusione, con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa derivante da fonti fossili che rinnovabili;
- il Comune giudica di proprio interesse e pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione aderire al programma di interventi di sostegno della domanda pubblica di energia, promosso dalla Regione Basilicata con l'art. 9 della L.R. 31/08 e ss.mm.ii.;
- con la stipula del presente Protocollo il Comune manifesta il proprio interesse ad usufruire dei servizi offerti dalla Società; fatta eccezione per quanto previsto all'art.1, gli specifici oneri e facoltà reciproci delle Parti verranno assunti successivamente ovvero nel momento in cui il Comune valuterà l'opportunità di avvalersi della singola attività;

***tutto ciò premesso e considerato,***

***viste***

- la deliberazione dell'Amministratore Unico \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**le Parti stipulano e convengono quanto segue**

**Articolo 1**

**- Acquisto aggregato dell'energia elettrica e del gas -**

1. Ai fini della riduzione dei costi e razionalizzazione dei consumi, della diffusione e promozione dell'efficienza e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali in campo energetico, la Regione Basilicata, attraverso la Società Energetica Lucana offre il supporto tecnico al Comune nelle attività di analisi, controllo, gestione dei consumi energetici ed acquisto aggregato dell'energia. A tal fine:
  - a) il Comune si impegna a trasmettere, ove non già trasmessi, alla Società i dati e i documenti relativi alle proprie forniture di energia elettrica e gas con le modalità richieste dalla Società. Qualora il Comune venga meno a tali oneri la Società non potrà rispettare gli impegni che la stessa assume nel presente articolo;
  - b) il Comune si impegna a non negoziare autonomamente forniture di gas naturale ed energia elettrica e a delegare ogni attività inerente all'approvvigionamento energetico alla Società che è tenuta a soddisfare, tramite iniziative aggregate, il fabbisogno energetico di tutte le Amministrazioni lucane (di cui all'art. 9 L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii.) che abbiano siglato il presente Protocollo. Segnatamente, la Società, con

periodiche procedure ad evidenza pubblica individuerà i fornitori di energia elettrica e gas con i quali stipulare separate Convenzioni ex art. 26, comma 1, L. n. 488/1999 aventi ad oggetto l'impegno del fornitore stesso a fornire energia, entro un quantitativo massimo prestabilito e ai prezzi e condizioni ivi previsti, in favore delle Amministrazioni lucane che abbiano inoltrato l'ordinativo di fornitura;

- c) a parziale deroga della precedente lett. b), il Comune potrà valutare l'opportunità di indicare nell'ordinativo di fornitura anche solo parte delle proprie utenze;
- d) il contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, verrà stipulato tra l'Amministrazione che abbia inoltrato l'ordinativo di fornitura e il Fornitore aggiudicatario della gara. Il Comune assume dunque l'obbligo nei confronti del Fornitore solo al momento della conclusione del contratto di fornitura attraverso la trasmissione dell'ordinativo secondo quanto previsto negli atti di gara;
- e) cessata l'efficacia del contratto di fornitura attuativo della Convenzione vigente, il Comune valuterà, avvalendosi anche del supporto della Società, l'opportunità di aderire alla successiva Convenzione della Società;
- f) la profonda conoscenza del mercato dell'energia permetterà l'ottenimento, in sede di gara, di corrispettivi di volta in volta rispondenti agli attuali prezzi di mercato;
- g) con il presente Protocollo, il Comune delega la Società a contattare all'occorrenza i propri fornitori di gas naturale ed energia elettrica per concordare l'eventuale cessazione anticipata o posticipata dei contratti di fornitura esistenti, al fine di far coincidere la data di cessazione del contratto vigente con la data di inizio della nuova fornitura oggetto della Convenzione; inoltre, il Comune delega la Società a richiedere all'occorrenza ai suddetti Fornitori copia dei propri contratti di fornitura in essere e, in generale, tutti i dati riguardanti i propri consumi ed i relativi costi energetici. I Fornitori, sono pertanto espressamente autorizzati a definire con la Società i richiamati aspetti contrattuali e a rendere disponibili alla stessa tutte le informazioni da essa richieste afferenti al Comune, nelle modalità che verranno di volta in volta concordate. Il presente verrà notificato al Fornitore che volesse accertarsi del conferimento della delega alla Società;
- h) il Comune che abbia aderito alla Convenzione della Società usufruirà inoltre dei servizi aggiuntivi a supporto della gestione dei propri consumi energetici, quali il controllo fatturazione e l'analisi dati;
- i) la Società si impegna a valutare di costituire un archivio completo dei dati relativi ai consumi annui dei Comuni convenzionati, da pubblicare in forma aggregata e aggiornare periodicamente sul sito internet [www.societaenergeticalucana.it](http://www.societaenergeticalucana.it). A tal fine

il Comune, con la sottoscrizione del presente Protocollo, esprime il proprio consenso allo svolgimento di tale attività da parte della Società.

2. I dati forniti dal Comune ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dalla Società anche per la redazione dei "PAES" ("PAESC"), qualora il Comune abbia aderito al "Patto dei Sindaci", così come previsto dal successivo art. 3 del presente Protocollo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo la Società potrà implementare una rete con il personale espressamente incaricato del Comune per lo scambio di "best practice" nel settore energetico.
4. Al fine di ottenere la massima riduzione dei costi per l'acquisto del gas naturale e dell'energia elettrica, la Società, nell'espletare le richiamate gare di appalto di forniture, aggogherà (ponendoli a base di gara) i consumi dei Comuni ai consumi di tutti gli altri Soggetti Pubblici lucani convenzionati.

## **Articolo 2**

### **- Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed altre attività di supporto in favore del Comune -**

1. Con il presente Protocollo la Società potrà compiere ulteriori attività in favore del Comune, e precisamente:
  - a) analisi e studi volti a verificare la fattibilità di interventi, da operare nell'ambito del patrimonio immobiliare comunale, aventi ad oggetto:
    - l'efficientamento energetico;
    - la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.Le Parti, valutate le risultanze delle suddette analisi, con spirito di collaborazione e condivisione, potranno individuare gli interventi più opportuni da realizzare e stipulare appositi Accordi.  
In particolare, per quanto concerne la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Comune, ai fini e secondo le modalità di cui all'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., valuterà la possibilità di costituire il diritto di superficie in favore della Società su aree rientranti nella propria disponibilità;
- b) supporto all'attività di comunicazione delle iniziative avviate.

## **Articolo 3**

### **- "Patto dei Sindaci" e "PAESC" -**

1. Qualora il Comune firmatario del presente Protocollo abbia aderito anche al Programma Europeo "Patto dei Sindaci", potrà scegliere di avvalersi della consulenza e dell'assistenza tecnica specialistica della Società Energetica Lucana, compatibilmente con la disponibilità di risorse in seno alla Società stessa.

In tal caso, la Società potrà indicare al Comune le differenti e possibili strategie per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel “Patto dei Sindaci” e potrà fornire un supporto di natura tecnica per la redazione e/o il monitoraggio del “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima – PAESC”, che ha sostituito il vecchio PAES. Spetterà comunque al Comune, nel rispetto di precise scadenze temporali, scegliere, tra le modalità suggerite dalla Società, quelle attraverso le quali raggiungere gli obiettivi prefissati.

In particolare, le attività che la Società potrà svolgere sono così sintetizzabili:

- a) elaborazione del PAESC, condividendo l’intero percorso con l’Amministrazione comunale;
- b) assistenza tecnica nelle fasi di monitoraggio dell’attuazione del PAESC;
- c) supporto nella comunicazione alla cittadinanza delle attività promosse.

Il Comune potrà scegliere di avvalersi anche solo di parte delle attività di cui alle lettere precedenti.

#### **Articolo 4**

##### **- Referente -**

1. Il Comune si impegna a comunicare alla Società, all’indirizzo [postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it](mailto:postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it), il nominativo del proprio referente per l’attuazione del presente Protocollo entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

#### **Articolo 5**

##### **- Durata, modifiche e contenuto del Protocollo -**

1. Il presente Protocollo ha durata indeterminata salvo disdetta da effettuarsi con preavviso di mesi dodici.
2. Le Parti potranno apportare modifiche al presente Accordo esclusivamente mediante atto scritto.

#### **Articolo 6**

##### **- Spese -**

1. La stipula del presente Protocollo non genera spese per il Comune.

**Il presente Accordo si compone di n. 7 pagine e di n. 6 articoli.**

**Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005.**

per il Comune di \_\_\_\_\_  
il Sindaco

per la Società Energetica Lucana S.p.A.  
L’Amministratore Unico

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_